

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 583/2004 DEL CONSIGLIO

del 22 marzo 2004

che modifica i regolamenti (CE) n. 1782/2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, (CE) n. 1786/2003 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati e (CE) n. 1257/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), a seguito dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato relativo all'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea ⁽¹⁾, firmato ad Atene il 16 aprile 2003, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea ⁽²⁾ (in seguito denominato «atto di adesione»), in particolare l'articolo 57, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003 ⁽³⁾, ha stabilito norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e ha istituito taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori.
- (2) È opportuno modificare le suddette norme comuni e i regimi di sostegno perché possano essere applicati nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, Lituania, Ungheria, a Malta, in Polonia, Slovenia e Slovacchia (in seguito denominati «i nuovi Stati membri»).
- (3) Allo scopo di introdurre la modulazione nei nuovi Stati membri, è opportuno che la Commissione fissi massimali nazionali per gli aiuti complementari per i nuovi Stati membri.

⁽¹⁾ GU L 236 del 23.9.2003, pag. 17.

⁽²⁾ GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33.

⁽³⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.

- (4) Gli agricoltori dei nuovi Stati membri percepiranno pagamenti diretti secondo un meccanismo di introduzione progressiva. Per conseguire un equilibrio armonioso tra gli strumenti volti a promuovere l'agricoltura sostenibile e quelli destinati a promuovere lo sviluppo rurale, è opportuno non applicare il meccanismo della modulazione nei nuovi Stati membri prima che il livello dei pagamenti diretti ivi applicabile non abbia raggiunto il livello applicabile nella Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004.

- (5) Tenendo conto del livello dei pagamenti diretti a favore degli agricoltori dei nuovi Stati membri a seguito dell'introduzione progressiva, si dovrebbe prevedere che, nell'ambito dell'applicazione dello schema di incrementi di cui all'articolo 143 bis a tutti i pagamenti diretti concessi nei nuovi Stati membri, è opportuno non applicare lo strumento della disciplina finanziaria nei nuovi Stati membri fintantoché il livello dei pagamenti diretti ivi applicabile non abbia raggiunto il livello applicabile nella Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004.

- (6) I pagamenti diretti nell'ambito del regime di pagamento unico sono basati su importi di riferimento dei pagamenti diretti percepiti in passato, oppure su pagamenti per ettaro regionalizzati. Gli agricoltori dei nuovi Stati membri non hanno beneficiato di pagamenti diretti comunitari, né dispongono di dati storici di riferimento per gli anni civili 2000, 2001 e 2002. È quindi opportuno basare il regime di pagamento unico nei nuovi Stati membri su pagamenti per ettaro regionalizzati, suddivisi tra le regioni in base a criteri oggettivi e ripartiti tra gli agricoltori le cui aziende sono situate nella regione interessata e che rispondono ai criteri di ammissibilità.

- (7) È opportuno che l'importo dei pagamenti diretti, ripartito in massimali nazionali, nell'ambito del regime di pagamento unico per i nuovi Stati membri sia basato sulle quote, sui massimali e sui quantitativi convenuti nell'ambito dei negoziati di adesione, moltiplicati per i rispettivi importi di aiuto per ettaro, capo o tonnellata.